

ZES_UNICA_SUD 2026

Credito d'imposta per Investimenti


Regioni del Mezzogiorno ed Isole – Marche - Umbria


Domande dal 31 marzo al 30 maggio 2026

Con la Legge di bilancio 2026 la misura di Aiuto agli investimenti nella ZES_UNICA è stata revisionata garantendo così una **programmazione triennale (2026-2027-2028)** ed un allargamento della ZES_UNICA alle Regioni **Marche e Umbria**.

Il beneficio si conferma in forma di Credito di imposta e, in linea di max, l'intervento replica modalità, requisiti ed obblighi dell'annualità precedente. L'importante novità per l'anno 2026 è data dalla certezza del "cumulo" dell'agevolazione ZES (Credito di Imposta) con il nuovo beneficio dell'IPERAMORTAMENTO del massimo 180% sui beni di Tecnologia 4.0 e sugli investimenti in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

Beneficiari	<p>Le Imprese costituite, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative (o che si insediano nella ZES_UNICA) e che effettuano gli investimenti agevolabili.</p> <p>Il beneficio non si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprese che operano nei settori: <u>Siderurgico; Carbonifero e lignite; Trasporti e infrastrutture; Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche; Banda larga; Creditizio, Finanziario e Assicurativo</u> • Imprese in stato di <u>liquidazione o di scioglimento</u> • Imprese in <u>difficoltà</u> (art.2, punto 18, Reg. n. 651-2014)
Ambito territoriale	<ul style="list-style-type: none"> - Intere Regioni: Basilicata Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE) - <u>Zone assistite</u> delle Regioni: Abruzzo, Marche, Umbria (ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, § 3, lettera c) del TFUE)
Ambito temporale	<p>L'incentivo riguarda gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 31.12.2026. Al fine di individuare l'esatto momento di effettuazione <u>dell'investimento</u>, occorre fare riferimento all'art. 109 del TUIR; ne consegue che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione dei beni mobili, e della stipulazione dell'atto per gli immobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; • le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Investimenti agevolabili	<p>Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un <u>investimento iniziale</u> (art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento 651/2014), relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acquisto, anche mediante <u>leasing</u>, di nuovi macchinari, impianti, attrezzature varie, impianti per l'energia da fonti rinnovabili, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES UNICA; l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; <p> Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato</p>																																																							
Importo dell'Investimento	<p>Il progetto di investimento funzionale deve essere di importo min. 200.000 euro di spese agevolabili e massimo di 100 milioni. Per <u>gli investimenti effettuati mediante leasing</u>, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni (<i>escluse le spese di manutenzione</i>)</p>																																																							
Esclusioni (voci di spesa)	<ul style="list-style-type: none"> i beni autonomamente destinati alla vendita i beni trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita i materiali di consumo 																																																							
Determinazione dell'agevolazione	<p>La misura del Credito d'imposta è differenziata per Regione, dimensione d'impresa e ammontare degli investimenti, come riportato nella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="419 1122 1453 1939"> <thead> <tr> <th>Regioni</th> <th>Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro</th> <th>Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni dieuro</th> <th>Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calabria</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Campania</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Puglia</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Puglia (territori Fondo transizione giusta)</td> <td>70%</td> <td>60%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Sicilia</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Basilicata</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Molise</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Sardegna</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Sardegna (territori Fondo transizione giusta)</td> <td>60%</td> <td>50%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Abruzzo (zone ammissibili)</td> <td>35%</td> <td>25%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Marche (zone ammissibili)</td> <td>35%</td> <td>25%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Umbria (zone ammissibili)</td> <td>35%</td> <td>25%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>				Regioni	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni dieuro	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro	Calabria	60%	50%	40%	Campania	60%	50%	40%	Puglia	60%	50%	40%	Puglia (territori Fondo transizione giusta)	70%	60%	50%	Sicilia	60%	50%	40%	Basilicata	50%	40%	30%	Molise	50%	40%	30%	Sardegna	50%	40%	30%	Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	60%	50%	40%	Abruzzo (zone ammissibili)	35%	25%	15%	Marche (zone ammissibili)	35%	25%	15%	Umbria (zone ammissibili)	35%	25%	15%
Regioni	Piccole imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro	Medie imprese con investimenti ammissibili fino a 50 milioni dieuro	Grandi imprese o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro																																																					
Calabria	60%	50%	40%																																																					
Campania	60%	50%	40%																																																					
Puglia	60%	50%	40%																																																					
Puglia (territori Fondo transizione giusta)	70%	60%	50%																																																					
Sicilia	60%	50%	40%																																																					
Basilicata	50%	40%	30%																																																					
Molise	50%	40%	30%																																																					
Sardegna	50%	40%	30%																																																					
Sardegna (territori Fondo transizione giusta)	60%	50%	40%																																																					
Abruzzo (zone ammissibili)	35%	25%	15%																																																					
Marche (zone ammissibili)	35%	25%	15%																																																					
Umbria (zone ammissibili)	35%	25%	15%																																																					

<p>Accesso all'agevolazione e calcolo della percentuale spettante</p>	<p>Per l'anno 2026, ai fini della fruizione del Credito d'imposta sarà necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal 31.03.2026 al 30.05.2026 inoltrare all'Agenzia delle Entrate una Comunicazione (prenotazione) indicando l'ammontare delle spese ammissibili che si prevede di sostenere fino al 31.12.2026; • dal 3.01.2027 al 17.01.2027 inoltrare all'Agenzia delle Entrate una Comunicazione integrativa, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine fissato, degli investimenti indicati nella Comunicazione (prenotazione) presentata. <p> <i>L'ammontare max del Credito d'imposta fruibile sarà pari all'importo del Credito d'imposta risultante dalla Comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota dall'Agenzia delle Entrate e ottenuta <u>rapportando il limite di spesa, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle Comunicazioni integrative.</u></i></p>
<p>Utilizzo del Credito di imposta</p>	<p>Il Credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.241/97, con il codice tributo 7034 (risp. Agenzia delle Entrate 22.7.2024 n. 39) • presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di Credito effettivamente spettante, e, comunque, <u>non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai Richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del beneficio.</u>
<p>Certificazione delle spese</p>	<p>L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da <u>apposita Certificazione rilasciata da Revisore Legale dei conti</u>. Per le Imprese che <u>non</u> hanno obbligo di revisione, la Certificazione sarà rilasciata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione, <u>iscritti nella sezione A del Registro di cui all'art. 8 del D.lgs. 39/2010</u></p>
<p><i>Dicitura in fattura</i></p>	<p>Non è prevista una specifica dicitura da indicare nelle fatture degli acquisiti concernenti gli investimenti agevolabili (FAQ Agenzia delle Entrate 11.7.2024)</p>

<p>Rideterminazione del Credito di imposta</p>	<p>Il Credito d'imposta è rideterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il II° periodo d'imposta, successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione; • se, entro il V° periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione. <p>Per i beni acquisiti in leasing, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.</p> <p>Il Credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le citate ipotesi.</p>
<p>Mantenimento dell'attività</p>	<p>Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per <u>almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento medesimo</u>, pena la revoca dei benefici concessi e goduti.</p>
<p>Cumulabilità con altre agevolazioni</p>	<p>L'agevolazione è cumulabile con aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto consentita dalle pertinenti discipline europee di riferimento</p> <p>Il Credito d'imposta ZES_UNICA è cumulabile con la nuova misura di IPERAMMORTAMENTO 2026.</p> <p>Inoltre, il Credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE</p>